

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

## 1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995

**Attivazione della fornitura:** è il momento dal quale, in coerenza con la regolazione del servizio di dispacciamento e trasporto del gas naturale il Contratto è materialmente eseguito e la relativa fornitura è posta in carico al Fornitore;

**Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com come successivamente modificato e integrato;

**Cessazione della fornitura:** è lo scioglimento, per qualunque causa, del contratto di fornitura tra il Fornitore e il Cliente finale, strumentale o comunque connesso con un cambio Fornitore, o una disattivazione del Punto di fornitura, o una voltura;

**Cliente o Cliente finale:** è il Cliente domestico vulnerabile;

**Cliente domestico vulnerabile:** è la persona fisica che acquista gas naturale per il proprio consumo domestico escluse le attività commerciali o professionali e che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni: a) si trovi in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17; b) rientri tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92; c) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; d) sia di età superiore a 75 anni.

**Clieni titolari di bonus sociale:** sono i Clienti domestici che risultino in condizioni di disagio economico e/o in condizioni di disagio fisico così come definiti all'articolo 2, commi 2.2 e 2.3 del TIBEG;

**Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai Clienti finali, approvato con deliberazione 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, come successivamente modificato e integrato;

**Codice del consumo:** è il d.lgs. 206/05, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 come successivamente modificato e integrato;

**Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003, come successivamente modificato e integrato;

**Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc);

**Condominio uso domestico:** è un intero edificio diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui al Cliente domestico, purché: i) il titolare del punto di fornitura non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio; ii) il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;

**Contratto:** è il contratto di fornitura di gas naturale concluso sulla base dell'Offerta di Tutela della Vulnerabilità Gas domestici e costituito dal Modulo di Richiesta Fornitura, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) e dalle Condizioni Tecniche Economiche (CTE) e dalla restante Documentazione Contrattuale;

**Diritto di Ripensamento:** è il diritto di recesso dal Contratto stipulato a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali del Fornitore che il consumatore persona fisica può esercitare ai sensi del Codice del Consumo, senza alcuna penalità.

**Distributore:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di gas naturale in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

**Documentazione contrattuale:** è l'insieme dei documenti che formano parte integrante del Contratto e consta delle presenti CGF e almeno di:

- modulistica per la conclusione dell'offerta per il Servizio di tutela della Vulnerabilità;
- informazioni preliminari alla conclusione del contratto, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettere da a. a g. del Codice di condotta commerciale;
- nota informativa per il Cliente finale;
- modulistica recante le condizioni economiche;
- informazioni sul mix energetico;
- informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale;
- modulistica per l'esercizio del diritto di ripensamento per i soli Clienti finali domestici;
- modulo per la presentazione dei reclami;
- modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali;
- informativa sul trattamento per i dati personali;
- ogni ulteriore modulo o informazione obbligatori ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto.

**Fattura:** è il documento denominato *bolletta sintetica*, oggetto della disciplina della Bolletta 2.0 che riporta gli elementi identificativi del Cliente finale e della relativa fornitura, nonché le informazioni funzionali alla gestione del rapporto contrattuale con il Fornitore. La bolletta sintetica non costituisce fattura elettronica ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione per lo Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

**Fattura di chiusura:** è la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale;

**Fattura di periodo:** è la fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente finale;

**Fornitore:** è la controparte venditrice del Cliente finale nell'ambito di un Contratto, ovvero Tate S.r.l. (C.F. e P.IVA 03596861207) con sede legale in Bologna, alla Via Enrico Mattei n. 106.;

**Fornitore di ultima istanza (FUI):** è il/i fornitore/i di ultima istanza individuato/i per garantire la fornitura di gas naturale ai clienti finali che rimangono senza fornitore;

**Forza maggiore:** è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l'adempimento di una obbligazione;

**Gruppo di misura o misuratore:** è l'insieme delle apparecchiature necessarie preposte alla rilevazione e misura del gas naturale prelevato presso il Punto di fornitura;

**Mercato libero:** è il mercato in cui il Cliente sceglie liberamente da quale Fornitore e a quali condizioni comprare il gas naturale;

**Offerta di Tutela della Vulnerabilità Gas Domestici:** offerta riservata ai Clienti domestici vulnerabili alle condizioni contrattuali ed economiche definite dall'ARERA nel TIVG;

**Parti:** sono il Cliente e il Fornitore;

**Punto di fornitura PdR:** è il punto di riconsegna (PdR) in cui il Fornitore mette a disposizione il gas naturale al Cliente;

**RQDG:** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019;

**Servizio di default:** è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disalimentato o trovi un Fornitore;

**Servizio di Tutela della Vulnerabilità:** è il servizio erogato ai clienti vulnerabili di gas naturale, ai sensi del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni con la legge 21 settembre 2022, n. 142;

**Servizi di ultima istanza:** sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI;

**SII:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010;

**Sistema indennitario:** è il sistema che garantisce un indennizzo al Fornitore uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 4 (quattro) mesi di erogazione della fornitura di gas naturale prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato, disciplinato con deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2017, 593/2017/R/com e successive modifiche e integrazioni;

**Supporto durevole:** è ogni strumento che permetta al Fornitore e al Cliente finale di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potersi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; rientrano tra detti supporti, a titolo di esempio, documenti su carta, CD-ROM, DVD, schede di memoria o dischi rigidi del computer, messaggi di posta elettronica;

**Switching:** è la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;

**TIBEG:** il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale;

**TICO:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

**TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale;

**TIMG:** è il Testo integrato morosità gas;

**TIQV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;

**TIVG:** è il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti.

Tutte le deliberazioni che approvano i testi integrati dell'ARERA citati nel presente Contratto sono pubblicate sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it).

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

**2.1.** Il Contratto ha per oggetto esclusivo la somministrazione di gas naturale al Cliente vulnerabile da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e le Condizioni economiche offerte nell'ambito della presente Offerta per Tutela della Vulnerabilità Gas di cui alla Delibera n. 100/2023/R/Com titolo 2, Sez. 1.

**2.2.** È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del Contratto.

**2.3.** Costituisce altresì oggetto del Contratto il credito eventualmente acquistato dal Fornitore da parte dell'esercente il Servizio di ultima istanza che in precedenza serviva il Cliente.

**2.4.** Il Fornitore conclude, direttamente o indirettamente, i necessari contratti di dispacciamento e trasporto ovvero di distribuzione con i gestori di rete interessati, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 7.

**2.5.** Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare il gas naturale messo a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di fornitura di cui al Contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare il gas naturale per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel Contratto.

**2.6.** È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere il gas naturale a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

**2.7.** In caso di conflitto tra le presenti CGF e le CTE, prevarranno, ove non diversamente previsto, le CTE.

## 3. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

**3.1.** Il Cliente formula, mediante il Modulo di Richiesta della Fornitura predisposto dal Fornitore, una proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c per 45 giorni successivi alla sua sottoscrizione. Entro quest'ultimo termine il Fornitore comunica per iscritto su Supporto durevole al Cliente l'accettazione o il rifiuto della proposta. Decorso inutilmente il predetto termine, la proposta di Contratto si intende revocata. Il Contratto si conclude con la ricezione da parte del Cliente dell'accettazione del Fornitore. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettivo da parte del Fornitore.

**3.2.** Al momento della conclusione del Contratto o, se la conclusione è avvenuta tramite tecniche di comunicazione a distanza che non consentono l'immediata trasmissione della Documentazione contrattuale, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione e comunque prima dell'Attivazione della fornitura, il Fornitore consegnerà o trasmetterà al Cliente una copia integrale della Documentazione contrattuale in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro Supporto durevole.

**3.3.** L'accettazione è, in ogni caso, subordinata all'attività di verifica da parte del Fornitore, da svolgersi, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Contratto, basata sulle seguenti condizioni: mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la Fornitura e i servizi direttamente connessi;

- inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- mancata accettazione da parte del sistema bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente;

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

- c. qualora richiesta, mancato rilascio del deposito cauzionale, garanzia bancaria o assicurativa;
- d. il Distributore o il SII segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;
- e. la fornitura risulti già sospesa per morosità o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;
- f. il PdR risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi del TISIND (CMOR);
- g. il PdR sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;
- h. il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto o non corretto o rilasci dichiarazioni false e mendaci;
- i. esito negativo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del Cliente (credit check). L'attività di credit check verrà effettuata: a) su rating creditizi elaborati da società preposte a tali attività e basati su informazioni pubbliche (ad esempio, assenza di eventi negativi registrati in Camera di Commercio, protesti e/o pregiudizievole); b) su eventuali dati presenti nei "Sistemi di informazioni creditizie" o "SIC" e su elaborazioni statistiche effettuate sui dati contrattuali forniti dal Cliente, nonché sui dati presenti presso il sistema pubblico di prevenzione delle frodi del credito al consumo con specifico riferimento al furto di identità ("SCIPAFI");
- j. il Cliente sia sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali e/o fallimentari;
- k. Il Cliente sia servito dal Servizio di Ultima Istanza.
- 3.4.** Qualora il Contratto sia concluso con un Cliente fuori dei locali commerciali, il Fornitore è tenuto a fornire al Cliente una copia del Contratto firmato o la conferma del Contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente è d'accordo, su un altro Supporto durevole. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 6, del Codice del consumo per i contratti telefonici, nel caso di qualsiasi contratto a distanza, il Fornitore fornisce al Cliente la conferma del Contratto concluso su Supporto durevole, prima dell'Attivazione della fornitura.
- 3.5.** Il Fornitore può, previo consenso del Cliente, sostituire la consegna o la trasmissione delle informazioni ovvero dei moduli di cui alle lettere da f) a j) della Documentazione contrattuale con la messa a disposizione sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla home page, in modalità anche stampabile, e presso gli eventuali sportelli fisici.
- 3.6.** La Documentazione contrattuale si intende integrata da qualsiasi ulteriore documento o informazione che divenga obbligatorio ai sensi della normativa vigente.
- 3.7.** Nei casi diversi dal cambio di fornitore (ad esempio voltura o nuovi allacci), il cliente dichiara che ha la legittima disponibilità dell'immobile in cui sono situati i propri impianti.
- 4. PROCURA A RECEDERE**
- 4.1.** In caso di Contratto per cambio Fornitore, il Cliente, con la conclusione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Tate perché proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal contratto con il precedente Fornitore con le modalità di cui al successivo comma 4.2. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
- 4.2.** Una volta trascorso l'eventuale termine previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento, ovvero nei casi in cui quest'ultimo richieda l'attivazione anticipata della fornitura ai sensi del successivo comma 5.3, il Fornitore esercita il recesso in nome e per conto del Cliente trasmettendo la relativa comunicazione al SII nei termini e con le modalità indicate dalla normativa vigente.
- 5. DIRITTO DI RIPENSAMENTO**
- 5.1.** Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente finale fuori dei locali commerciali del Fornitore o a distanza, il Cliente può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta:
- a. presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati:  
- via e-mail all'indirizzo di posta elettronica clienti@tate.it;
- In tutti i casi è possibile utilizzare l'apposito modulo allegato al contratto.
- b. mediante invio del Modulo di ripensamento allegato al presente Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto modulo.
- 5.2.** L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente finale.
- 5.3.** Durante il periodo previsto per l'esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente richieda espressamente che le procedure per dar corso all'Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento.
- 5.4.** La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente la perdita del diritto di ripensamento.
- 5.5.** Qualora il Cliente finale eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l'avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l'Attivazione della medesima, il Fornitore può chiedere al Cliente finale un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore e un corrispettivo ulteriore massimo pari a 23 euro IVA esclusa. Qualora, al momento dell'esercizio del diritto di ripensamento, l'Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente finale è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa.
- 5.6.** Le Parti prendono atto che:
- a. se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore;
- b. se il Cliente finale esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l'attivazione, lo stesso Cliente finale può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario sarà attivato il Servizio di ultima istanza.
- 5.7.** Nei casi di cui sopra, il Fornitore non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente.
- 6. REVOCA DELLA RICHIESTA DI SWITCHING**
- 6.1.** Qualora il Contratto sia concluso per cambio Fornitore (Switch), il nuovo Fornitore, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera n. 77/2018/R/com, si riserva la facoltà di revocare la richiesta di *switching* in base alle seguenti informazioni:
- a. se il PdR risulta sospeso per morosità e, in caso affermativo, la data dell'eventuale sospensione della fornitura del punto medesimo;
- b. se per il medesimo PdR sia in corso una procedura di riconoscimento di indennizzo in termini di contributo per la morosità pregressa;
- c. il mercato di provenienza del PdR, distinguendo tra mercato libero e Servizi di ultima istanza;
- d. le date delle eventuali richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
- e. le date delle eventuali richieste di *switching*, oltre a quella in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di *switching*;
- f. la data di attivazione del Servizio di *default*;
- g. l'accessibilità o meno del PdR;
- 6.2.** In aggiunta a quanto disposto al precedente comma, il Fornitore può esercitare la predetta revoca qualora il Cliente eserciti il diritto di ripensamento successivamente alla presentazione, da parte del Fornitore, della richiesta di *switching* entro l'ultima data utile.
- 6.3.** Qualora il Fornitore intenda esercitare la facoltà di revocare la richiesta di *switching*, è tenuto a comunicare per iscritto al Cliente, entro il termine di 45 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. A seguito della comunicazione verranno altresì meno gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente Fornitore.
- 6.4.** Superato il termine di cui al comma 6.3, in assenza della comunicazione del Fornitore, il Contratto avrà comunque efficacia.
- 6.5.** Qualora a seguito di una richiesta di attivazione della fornitura il Fornitore riceva dal Distributore la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di interruzione della fornitura per morosità imputabile al Cliente finale con riferimento al Punto di fornitura oggetto del Contratto o di altro Punto di fornitura allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, l'Attivazione della fornitura è subordinata al pagamento da parte del Fornitore degli importi evidenziati dal Distributore. In tali casi il Fornitore avrà comunque la facoltà di:
- a. ritirare la richiesta di *switching* per attivazione della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione da parte del Distributore;
- b. confermare la richiesta di *switching*, rivalendosi sul Cliente finale.
- 7. CONCLUSIONE DEI CONTRATTI CON IL DISTRIBUTORE OBBLIGHI ACCESSORI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- 7.1.** Per la conclusione del Contratto, il Fornitore chiede al Distributore, con riferimento al PdR, l'accesso al servizio di distribuzione secondo quanto previsto dalla regolazione vigente.
- 7.2.** Il Cliente con la sottoscrizione del Contratto conferisce altresì al Fornitore o ad altra società da questi delegata, mandato senza rappresentanza esclusivo e irrevocabile per la stipula e gestione del contratto relativo al servizio di distribuzione, consapevole degli oneri derivanti. Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.
- 7.3.** I mandati resteranno in essere per tutta la durata del Contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito. Nei casi di inadempimento del Fornitore verso uno o più di tali soggetti, il Contratto continuerà ad essere eseguito fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto o dispacciamento e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non trovi un altro Fornitore, nell'ambito del Servizio di ultima istanza.
- 7.4.** Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.
- 7.5.** Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di allacciamento e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.
- 7.6.** Il Cliente si impegna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Distributore locale o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l'accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Successivamente all'invio di detta comunicazione, il diniego di accesso e la ripetuta impossibilità di accedere alla proprietà privata, possono dare luogo all'immediata sospensione della fornitura. Le spese di tale sospensione e di eventuale riattivazione sono a carico del Cliente.
- 7.7.** Tutti i mandati previsti ai sensi del Contratto si intendono conferiti a Tate con la facoltà di quest'ultima di farsi sostituire da altri soggetti terzi, ai sensi dell'art. 1717 del c.c.
- 7.8.** Il trasporto del gas naturale avverrà a cura della Società di Trasporto del gas naturale e della Società di Distribuzione del gas naturale in esecuzione di opportuni accordi che Tate s'impegna a concludere direttamente o a far concludere da soggetti terzi nel rispetto delle modalità e delle tempistiche previste dalla normativa di volta in volta applicabile.
- 8. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA**
- 8.1.** L'Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, e tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo alla prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L'attivazione ha luogo nel termine indicato in app Tate e nelle CTE.
- 8.2.** La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore.
- 8.3.** Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all'Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comunicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l'Attivazione medesima.
- 9. CONDIZIONI ECONOMICHE, PERDITA DEI REQUISITI VULNERABILITÀ, IMPOSTE**
- 9.1.** Le Condizioni tecnico economiche sono le condizioni di prezzo definite con la delibera 100/2023/R/com e s.m.i. da ARERA per i Clienti vulnerabili e sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.
- 9.2.** Qualora il Cliente perda i/i requisiti di vulnerabilità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3.5 del TIVG, fatta salva la possibilità di recesso del Fornitore ai sensi dell'art. 10, il Fornitore trasmette al Cliente finale le condizioni contrattuali ed economiche dell'offerta più vantaggiosa tra quelle disponibili in portafoglio rivolte alla generalità dei clienti. Tali condizioni troveranno applicazione trascorsi tre (3) mesi dalla data di ricezione delle medesime da parte del Cliente, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente stesso. La predetta comunicazione conterrà l'indicazione delle modalità e dei termini mediante i quali il Cliente potrà esercitare la propria facoltà di recedere senza oneri dal Contratto e si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato dal Fornitore. Fino alla data di decorrenza delle nuove condizioni, al Cliente continueranno ad essere applicate le condizioni del servizio di Tutela della Vulnerabilità.
- 9.3.** I corrispettivi della fornitura del gas naturale sono indicati al netto di I.V.A. e di qualsiasi altra imposta, tassa o tributo applicabile alla somministrazione di gas naturale. Tali oneri fiscali rimarranno ad esclusivo carico del Cliente, pur se versati all'erario dal Fornitore a norma di legge. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili sul sito internet [www.tate.it](http://www.tate.it).
- 9.4.** Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione dei tributi e degli altri oneri fiscali determinati sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente al Fornitore. Qualora dovessero eventualmente

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

emergere elementi differenti rispetto a quanto risultante dal Contratto, dalle istanze, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal Cliente al Fornitore, saranno poste a carico del Cliente stesso tutte le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria, alle Regioni e/o agli Enti Locali. Ogni eventuale rimborso dovuto al Cliente dal Fornitore di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il Fornitore potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria, dalle Regioni e/o dagli Enti Locali. Per le prestazioni di servizi aggiuntivi sarà applicato il regime IVA previsto dalla tipologia del servizio fornito. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed in misura fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione.

**9.5.** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di emissione della bolletta, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.

**9.6.** Nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore nel corso della fornitura una prestazione di competenza del Distributore (a titolo esemplificativo disattivazione, spostamento del gruppo di misura), il Fornitore addebiterà al Cliente l'importo addebitato allo stesso da parte del Distributore in relazione alla specifica richiesta. In aggiunta a tale importo sarà dovuto, esclusivamente in caso di richiesta di voltura, un contributo in quota fissa pari a quanto previsto al comma 11.1 del TIV.

## 10. DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVO E RECESSO

**10.1.** Il Contratto è a tempo indeterminato.

**10.2.** Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente e senza oneri dal Contratto dandone comunicazione all'altra Parte.

**10.3.** Il Cliente, nel caso in cui intenda cambiare Fornitore, può recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal Contratto, nei termini e alle condizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com e s.m.i.. In tal caso il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il fornitore entrante provvederà ad esercitare il recesso per conto del Cliente mediante l'invio della richiesta di switching al SII, secondo quanto previsto dalla regolazione vigente entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio fornitura.

**10.4.** Il Fornitore garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso.

**10.5.** Nel caso in cui il Cliente intenda recedere senza il fine di cambiare Fornitore ma ai fini della cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: - via email all'indirizzo di posta elettronica clienti@tate.it, - inviando una lettera a Tate S.r.l. presso Via del Piaggione, fronte 9, 50124 Firenze FI.

**10.6.** Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e/o neghi l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas naturale, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del Punto di fornitura con oneri a carico del Cliente. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas naturale effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disalimentazione del Punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

**10.7.** Il Fornitore può recedere con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi, con una comunicazione scritta e con modalità tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione. Tale preavviso decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente finale.

## 11. FATTURAZIONE

### Disposizioni generali

**11.1.** La quantificazione dei consumi di gas naturale avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 11.19. Nel caso in cui sia installato un gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, la correzione a fini tariffari dei volumi misurati avverrà in base al valore del coefficiente C applicabile.

**11.2.** Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

**11.3.** Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita secondo le seguenti modalità nell'area dedicata nell'app di Tate o tramite richiesta esplicita sul sito [www.tate.it](http://www.tate.it) o all'indirizzo email [clienti@tate.it](mailto:clienti@tate.it).

**11.4.** Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet <https://help.tate.it/articles/8999201-026091gsvmt004xd10204000000000-guida-lettura-bolletta-gas-tutela-vulnerabili> la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per l'Offerta di Tutela della Vulnerabilità di cui al presente Contratto, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" attraverso l'indirizzo email [clienti@tate.it](mailto:clienti@tate.it).

**11.5.** Le fatture e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico tramite app e/o rese disponibili sul sito [www.tate.it](http://www.tate.it) nell'apposita area riservata. Al Cliente che opti per la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito dei pagamenti è applicato uno sconto in fattura.

**11.6.** L'importo dello sconto di cui al comma 11.5 è riportato nella seguente tabella:

Tipologia di clienti	Unità di misura	Livello dello sconto
Clienti finali domestici di gas naturale	Euro/Punto di fornitura/anno	-5,40
Condominio con uso domestico		-12,00

**11.7.** Le modalità di applicazione dello sconto di cui al comma 11.6 sono stabilite in conformità alla disciplina della Bolletta 2.0.

**11.8.** Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 5 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

**11.9.** Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

**11.10.** Il Cliente finale è tenuto altresì a effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 2.3 in relazione a fatture emesse e non pagate all'esercente il Servizio di default, oggetto di cessione del credito maturato da quest'ultimo al Fornitore entrante.

**11.11.** Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono le seguenti:

- addebito diretto sul proprio conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD);
- carta di credito;
- bollettino postale;
- bonifico.

Tali modalità sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente. In caso di addebito in conto corrente ente SEPA (Sepa Core Direct Debit) si applicano le condizioni riportate in calce alla relativa richiesta. In tal caso, il soggetto abilitato alla riscossione addebiterà solo le fatture per le quali riceverà relativa richiesta da parte del Fornitore e le fatture continueranno a essere inviate dal Fornitore al Cliente, contrassegnate con apposita dicitura e sovrastampa. Eventuali ritardi di comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto abilitato alla riscossione non saranno imputati al Cliente. Nel caso in cui il Cliente non Consumatore abbia scelto un'offerta del mercato libero che preveda come unico metodo di pagamento possibile l'addebito in conto corrente SEPA, essendo tale modalità di pagamento condizione vincolante per la validità dell'offerta, il suddetto addebito non venga attivato o venga meno in qualunque momento successivo all'accettazione del Fornitore, quest'ultimo avrà la facoltà di risolvere il Contratto, previa comunicazione ai sensi degli artt. 1353 o 1456 del Codice Civile, fatta salva ogni altra azione per la tutela degli interessi del Fornitore.

**11.12.** Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine:

- i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore;
- le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore;
- i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente.

**11.13.** In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

### Fatturazione di periodo

**11.14.** La fattura di periodo è emessa con la seguente frequenza:

Punti di fornitura in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Fino a 500 Smc/anno	Almeno quadrimestrale
Superiore a 500 e fino a 1.500 Smc/anno	Bimestrale
Superiore a 1.500 e fino a 5.000	Bimestrale
Superiore a 5.000	Mensile
Punti di fornitura in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero	
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

**11.15.** La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a:

- 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra;
- l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a:

- 40 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra;
- 60 euro se l'emissione della Fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

**11.16.** Il Fornitore informa il Cliente dell'esito negativo del tentativo di lettura e delle sue conseguenze con le seguenti modalità: all'interno dell'app mobile di Tate.

**11.17.** In caso di mancata lettura del misuratore, entro i limiti previsti dalla regolazione, per i Punti di fornitura dotati di misuratore accessibile, ivi inclusi gli smart meter, il Cliente ha diritto a ricevere un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 35 euro.

### Fatturazione di chiusura

**11.18.** La fattura di chiusura è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

**11.19.** In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 11.13, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a:

- 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.13;
- l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 11.13.

**11.20.** Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

## 12. RATEIZZAZIONE

12.1. Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi:

- per i Clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui ai successivi punti b) e c) sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura;
- per i Clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
- per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata all'articolo 11;
- per tutti i Clienti, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.2, del TIQV non già previsti dalle precedenti lettere.

12.2. Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

12.3. La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti a e b le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto c le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);
- nei casi di cui al punto d le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);
- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;
- è facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito [www.euribor.it](http://www.euribor.it), calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

12.4. Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informare il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

12.5. Nei casi di costituzione in mora di un Cliente titolare di *bonus* sociale il Fornitore è tenuto a offrirgli la possibilità di rateizzare il debito, una sola volta nell'arco dei 12 mesi del periodo di agevolazione. L'informativa sulle modalità di rateizzazione del debito è contenuta nella comunicazione di costituzione in mora.

12.6. Nella predetta ipotesi, la rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- la prima rata non può essere superiore al trenta per cento del debito di cui alla costituzione in mora;
- qualunque sia la periodicità negoziata, le rate non possono essere cumulate;
- la rateizzazione viene proposta per debiti superiori a 50 euro;
- il piano rateale contiene in modo chiaro e con linguaggio comune le previsioni delle azioni che possono conseguire dal mancato pagamento di una o più rate.

12.7. Il Fornitore non è tenuto a offrire la rateizzazione, di cui al comma 12.5, nei casi in cui la/e fattura/e non pagata/e per cui il Cliente titolare di *bonus* sociale è stato costituito in mora, contabilizzi anche una sola rata riferita ad un piano di rateizzazione già in corso.

## 13. GARANZIE DEL CLIENTE

13.1. Salvo quanto disposto al successivo comma 13.8, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale.

13.2. L'importo del deposito cauzionale è pari a quanto previsto dall'ARERA (TIVG) e riportato nelle seguenti tabelle:

Clienti titolari di <i>bonus</i> sociale				
Consumo annuo (Smc/anno)				
<500		Fino a 5.000	>5.000	
Ammontare deposito (€)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte	
Altri clienti				
Consumo annuo (Smc/anno)				
<500	Fino a 1.500	Fino a 2.500	Fino a 5.000	>5.000

Ammontare deposito (€)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte
------------------------	-------	-------	--------	--------	---

13.3. L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 13.2, è raddoppiato per i clienti che non sono titolari di *bonus* sociale, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- il Cliente finale non abbia pagato il deposito di cui al comma 13.2 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

13.4. Nel caso in cui il Cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 13.2 eventualmente richiesto, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

13.5. Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

13.6. Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

13.7. Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

13.8. Non è tenuto alla prestazione di garanzia il Cliente finale che usufruisca per il pagamento delle fatture della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

13.9. Il Cliente finale sarà tenuto alla prestazione della garanzia qualora in corso di vigenza del Contratto scelga di utilizzare una modalità di pagamento delle fatture diversa da quelle sopra elencate o nel caso di sopravvenuta impossibilità di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito.

## 14. MOROSITÀ DEL CLIENTE - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

14.1. Qualora il Cliente non rispetti il pagamento indicato in fattura, il Fornitore potrà richiedere, oltre al pagamento del corrispettivo indicato, la corresponsione degli interessi moratori calcolati su base annua e pari al Tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumento di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali spese per il sollecito di pagamento.

14.2. In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14.1 e/o dalla richiesta di pagamento, trascorsi almeno 10 giorni dalla scadenza della Bolletta, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente a mezzo di raccomandata oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: **comunicazione di costituzione in mora**).

14.3. Il termine di cui al comma 14.2 per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

14.4. La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l'avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore.

14.5. Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due (2) anni per i quali il Cliente non ha accettato la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

14.6. Il Fornitore, trascorsi inutilmente 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA o definito nel prezzario del Distributore.

14.7. Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli insoluti con le modalità previste nell'articolo 24.2 relativo alle comunicazioni.

14.8. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la richiesta di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 9 del TIMG. In tali casi, la risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore come data di richiesta di risoluzione contrattuale.

14.9. Ove l'intervento di sospensione della fornitura non sia fattibile, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all'interruzione della fornitura, ponendo i relativi oneri a carico del Cliente. L'esecuzione dell'intervento comporterà, con effetto dalla relativa data, la risoluzione di diritto del Contratto.

14.10. Ove non sia possibile eseguire l'intervento di interruzione della fornitura, il Fornitore ha diritto di dichiarare risolto il Contratto e richiedere al SII la relativa risoluzione contrattuale, in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. La risoluzione del Contratto ha effetto a partire dalla data di decorrenza del Servizio di default.

14.11. Nel caso cui al precedente comma 14.10, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Distributore competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere:

- copia delle fatture non pagate;
- copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
- copia della comunicazione con cui il Fornitore ha dichiarato al Cliente finale la risoluzione del Contratto, unitamente alla documentazione attestante la ricezione di tale comunicazione da parte del Cliente;
- copia del Contratto (ove disponibile) o, in subordine dell'ultima fattura pagata;
- documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente finale.

14.12. In caso di inadempimento al Contratto, il Cliente si obbliga a consentire al Distributore di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il Punto di fornitura.

14.13. Il Cliente ha diritto a ricevere i seguenti indennizzi automatici:

- euro 30 (trenta) nel caso in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la fornitura sia stata sospesa per morosità;
- euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, nonostante alternativamente:
  - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  - il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura

## Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

- postale, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione di costituzione in mora;
- III. il mancato rispetto del termine minimo di 3 (tre) giorni tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura.

**14.14.** Nei casi di cui al comma 14.13, al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

**14.15.** Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo – identificato in fattura come Corrispettivo CMOR – nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

### 15. PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

**15.1.** Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel RQDG, comprendenti: la verifica del gruppo di misura, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltore, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del RQDG.

**15.2.** Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

**15.3.** Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

### 16. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E VERIFICHE - USO DEL GAS

**16.1.** Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura del gas.

**16.2.** Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

**16.3.** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

**16.4.** Il Cliente non può cedere il gas a terzi, utilizzarli per usi e in luoghi diversi da quelli indicati nel Modulo di Richiesta di Fornitura, ovvero in ambienti non conformi alle norme vigenti o in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni.

**16.5.** Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore qualsiasi variazione intervenuta nei dati riportati nella Richiesta di Fornitura. In difetto di quanto sopra, il Cliente rimane obbligato verso il Fornitore per il pagamento dei corrispettivi (inclusi imposte e accessori) relativi al consumo del gas effettuato.

**16.6.** Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto ai punti che precedono ha facoltà di sospendere la relativa fornitura secondo quanto previsto dall'art. 19.

### 17. FORZA MAGGIORE

**17.1.** Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore.

**17.2.** Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all'altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell'interruzione o dell'inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore.

**17.3.** Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all'altra Parte.

### 18. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

**18.1.** Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

**18.2.** In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità del gas naturale alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

**18.3.** Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore. Il Cliente non potrà vantare alcun rimborso per eventuali dispersioni di gas naturale avvenute a valle del misuratore.

**18.4.** Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio del gas naturale o per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

### 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

**19.1.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore, previa comunicazione scritta al Cliente finale, nei seguenti casi:

- parziale o mancato pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora; qualora venga revocata la procedura SDD;
- mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del Cliente se richieste e dovute ai sensi dell'art. 13 che precede;
- manomissione del contatore o prelievo fraudolento di gas naturale da parte, o a beneficio, del Cliente. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali;
- violazione da parte del Cliente degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt. 2.5 e 2.6 delle CGF;
- realizzazione e/o manutenzione degli impianti interni del Cliente in maniera non

conforme alla normativa vigente e/o costituenti pericolo per l'incolumità pubblica; impedimento o mancato consenso all'accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l'impossibilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura;

h. disattivazione di tutti i PdR di cui al presente Contratto;

i. qualora i dati forniti dal Cliente al Fornitore non risultassero veritieri o qualora il Cliente fosse vincolato da precedenti impegni contrattuali e/o obbligazioni insolute relativi alla Fornitura;

j. il Cliente non comunichi correttamente il proprio Codice Fiscale o non comunichi tempestivamente ogni variazione degli stessi;

k. mancata trasmissione da parte del Cliente di tutta la documentazione prevista ai sensi della normativa, ivi inclusa, per le richieste di voltura, di voltura con cambio fornitore, di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, la documentazione attestante il legittimo possesso/detenzione dell'immobile e la data di decorrenza dello stesso;

l. nel caso in cui il metodo di pagamento definito contrattualmente sia l'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD), l'errata indicazione delle coordinate bancarie fornite dal Cliente per l'addebito, la loro incoerenza con l'intestatario del conto, l'errata indicazione dei dati della persona fisica delegata ad operare sul conto e il conseguente esito negativo della procedura di rilascio del mandato all'incasso diretto;

m. in caso di accoglimento delle richieste di nuovo allaccio e relativa attivazione o di subentro, pur in presenza di casi di interruzione della fornitura relativi al Cliente, segnalati dal Distribuzione, mancato pagamento di quanto richiesto dal Distributore per la prestazione di interruzione eventualmente eseguita e, a fronte di preventivo, delle prestazioni di nuovo allaccio o subentro;

n. in caso di subentro, la mancata scelta dell'addebito diretto sul conto corrente bancario con SEPA Direct Debit (SDD) quale modalità di pagamento;

o. ogni altra causa prevista dall'ARERA.

### 20. LIVELLI DI QUALITÀ, RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

**20.1.** Il Fornitore si impegna al rispetto dei livelli specifici e generali di qualità come fissati dall'ARERA nei propri provvedimenti (TIQV) e a corrispondere gli indennizzi automatici previsti, così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale che costituisce parte integrante del presente Contratto.

**20.2.** Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo [www.tate.it](http://www.tate.it) inviando una comunicazione scritta agli indirizzi di cui al successivo art. 24.

**20.3.** Il Fornitore, in conformità con la vigente delibera 413/2016/R/ com – Testo Integrato sulla Qualità dei servizi di Vendita TIQV e successive modifiche e integrazioni -, provvederà a fornire al Cliente una risposta motivata a eventuali reclami scritti entro 30 giorni solari, e provvederà a eventuali rettifiche di fatturazione entro 60 giorni solari (90 giorni per fatture con frequenza quadrimestrale) o di doppia fatturazione entro 20 giorni solari. In caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo, il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nei termini e modalità previsti dall'Autorità 'indennizzo di base previsto è pari a 25€, crescente in relazione al ritardo dell'esecuzione della prestazione, fino a un massimo di 75€, (art. 19 del TIQV).

**20.4.** Il Fornitore aderisce alla procedura ripristinatoria volontaria stabilita dalla Delibera 228/2017/R/COM (TIRV). Pertanto, qualora il Cliente contesti un Contratto o una attivazione ai sensi del TIRV stesso, entro e non oltre 40 giorni dalla data di emissione della prima fattura, può inviare al Fornitore un "reclamo per Contratto contestato". L'invio del reclamo è condizione necessaria per dare esecuzione alla procedura speciale a carattere risolutivo e alla procedura ripristinatoria di cui al TIRV. Il Fornitore provvederà a fornire al Cliente una risposta scritta motivata entro i termini previsti dalla regolazione vigente (TIQV).

**20.5.** Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (gas); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di fornitura (codice PDR) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

### 21. ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI GAS

**21.1.** I Clienti finali che utilizzano il gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli incidenti da gas. La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale.

**21.2.** Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o si può fare riferimento alle modalità indicate sul sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it).

**21.3.** Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro sono disponibili sul sito internet del Fornitore.

### 22. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

**22.1.** Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

**22.2.** Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.

### 23. CESSIONE DEL CONTRATTO

**23.1.** Il Cliente acconsente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra impresa ovvero altra Società del Gruppo abilitata alla fornitura di gas naturale. Nel caso di cessione d'azienda o del ramo d'azienda da parte del Fornitore rimane ferma l'applicazione dell'articolo 2558 c.c..

**23.2.** La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione scritta inviata tempestivamente dal Fornitore. Resta inteso che dalla cessione non deriveranno aggravio di costi o condizioni meno favorevoli per il Cliente.

### 24. COMUNICAZIONI

**24.1.** Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere effettuate con le modalità di seguito indicate:

- Servizio Clienti al numero: 0550050268
- Sito web: [www.tate.it](http://www.tate.it)
- App di Tate

**24.2.** Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura.

**24.3.** Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

delle comunicazioni.

## 25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**25.1.** La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

## 26. RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

**26.1.** Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura conciliativa per la risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla Delibera n. 209/2016/E/COM (TICO) presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>) a cui il Fornitore aderisce.

**26.2.** L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

## 27. DATI PERSONALI

**27.1.** I dati personali forniti dal Cliente al Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto, o di cui comunque il Fornitore entri in possesso, sono trattati in conformità alla disciplina prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali come indicato nel modulo relativo all'informativa sul trattamento dei dati personali.

## 28. VOLTURA E SUBENTRO

**28.1.** Il Cliente potrà richiedere la voltura o il subentro in un PdR contattando il Fornitore inviando una e-mail a [clienti@tate.it](mailto:clienti@tate.it). Tutti i riferimenti al seguente link [www.tate.it](http://www.tate.it).

**28.2.** Nel caso di richiesta di subentro su un PdR su cui insista uno stato di morosità a carico del precedente intestatario, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere all'attivazione, il perfezionamento della richiesta di subentro è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un Contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo Contratto di locazione o di comodato, (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento e (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

**28.3.** Nel caso di richiesta di voltura su PdR interessato da morosità ma non ancora interrotto o sospeso, fatta salva la necessaria corretta e completa indicazione da parte del richiedente di tutte informazioni tecniche ed anagrafiche necessarie per procedere alla voltura, il perfezionamento della richiesta è soggetto alle seguenti condizioni sospensive: (i) rilascio di apposita dichiarazione da parte del richiedente di essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento dell'immobile del cessante, o di avere la piena disponibilità del bene in virtù di un Contratto di locazione o comodato, anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o allegando copia di un provvedimento di natura giudiziale sul quale si fonda la titolarità del diritto vantato, o allegando copia del relativo Contratto di locazione o di comodato (ii) rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore, rilascio di dichiarazione da parte del richiedente di estraneità rispetto al precedente intestatario a mezzo della quale il richiedente dichiara – anche nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – di non avere rapporti di parentela entro il primo grado con il cessante e di non essere mai stato residente/domiciliato presso l'immobile del cessante ovvero di essere assegnatario dell'immobile per effetto di un provvedimento di natura giudiziale, allegando in tale ultimo caso copia del detto provvedimento, (iii) verifiche di merito di credito sul richiedente, ivi incluse verifiche di inesistenza di morosità pregresse del richiedente nei confronti del Fornitore.

**28.4.** Salvo quanto espressamente previsto al precedente art. 28.2 e 28.3 in relazione, rispettivamente, alle condizioni necessarie per il buon esito del subentro o della voltura in un Punto di Riconsegna precedentemente cessato a causa di morosità del precedente intestatario o interessato da morosità ma non ancora interrotto/sospeso, in nessun caso il Fornitore potrà condizionare il buon esito di una richiesta di voltura e/o di subentro al pagamento delle morosità pregresse del precedente intestatario, né addebitare al Cliente entrante alcun costo/somma/ corrispettivo in relazione alle somme non pagate dal precedente intestatario.

## 29. MODALITÀ DI CALCOLO DEI CONSUMI

**29.1.** Nel caso di stime effettuate dal Fornitore, esse saranno calcolate nel seguente ordine in relazione a: (i) i dati storici di consumo del Cliente che il fornitore acquisisce durante la somministrazione; (ii) il volume annuo previsto comunicato dal distributore locale, ovvero dal Cliente. I criteri di calcolo delle stime sono i seguenti: a) (prodie calcolato sulla base dei dati storici di consumo del Cliente che il fornitore acquisisce durante la somministrazione, profilati sulla base delle curve del profilo di prelievo del Cliente, così come stabilito da ARERA, riferito all'andamento climatico del periodo oggetto di stima; b) prodie calcolato sulla base del volume annuo previsto comunicato dal distributore locale, ovvero dal Cliente, profilato sulla base delle curve del profilo di prelievo del Cliente, così come stabilito da ARERA, riferito all'andamento climatico del periodo oggetto di stima. Il dato di misura rilevato dal contatore gas è valido ai fini della fatturazione a conguaglio dei consumi. La procedura di rilevazione e di gestione del dato è disciplinata dal TIVG. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare tentativi di lettura del misuratore rispettando le frequenze minime di raccolta, assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all'80% dei seguenti periodi temporali di riferimento: per PdR con consumi fino a 500 smc/anno, un tentativo di lettura nell'anno; per PdR da 501 smc/anno e fino a 1.500 smc/anno, due tentativi nell'anno, uno nel periodo di aprile-ottobre e uno in quello novembre-marzo; per PdR da 1.501 smc/anno e fino a 5.000 smc/anno, tre tentativi nell'anno, uno nel periodo novembre-gennaio, uno in quello febbraio-aprile ed uno in quello maggio-ottobre; per PdR con consumi superiori a 5.000 smc/anno la rilevazione è mensile.

**29.2.** Il Cliente si impegna a permettere l'accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al

fine di consentire la lettura diretta del Contatore Elettrico e/o Gas. In caso di mancata lettura del Contatore, il Fornitore ne fornirà informazione al Cliente in fattura. In caso di mancato rispetto da parte del Distributore dei requisiti dell'art 63 della RQDG sarà riconosciuto un indennizzo al Cliente finale tramite il Fornitore di cui all'art 70 della RQDG stesso. Il Cliente avrà diritto anche a un ulteriore indennizzo previsto dall'art 19 del TIF nel caso in cui il Distributore ritardi la messa a disposizione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura.

**29.3.** Per i punti di riconsegna Gas con frequenza di lettura diversa dalla giornaliera, il Fornitore indica in fattura la finestra temporale in cui il Cliente può comunicare l'autolettura affinché essa sia fatturata senza l'integrazione di stima. L'autolettura può essere comunque trasmessa solo l'ultima settimana del mese, dal giorno 24 al giorno 1 del mese successivo, attraverso i canali resi disponibili dal Fornitore ed esplicitati in fattura. L'autolettura eventualmente validata dal Distributore sarà utilizzata per ricalcolare i consumi delle fatturazioni emesse sulla base di stime, in assenza di lettura rilevata del Distributore Gas. L'autolettura comunicata dal Cliente sarà utilizzata ai fini della fatturazione previa validazione da parte del Fornitore, in termini di verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente.

**29.4.** Ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di Gas darà facoltà al Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il Contratto relativo alla somministrazione cui si riferiscono tali tentativi, salvo ogni diritto al risarcimento del danno.

**29.5.** Il Cliente può richiedere interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi della rete di distribuzione. Nel caso in cui li richieda, le spese saranno a suo carico solo se il guasto o il malfunzionamento non riguardi effettivamente gli impianti/ apparecchi della rete di distribuzione. In tal caso il Cliente dovrà versare al Fornitore l'importo pari al costo dell'intervento del Distributore competente. Il Cliente può richiedere in contraddittorio, su esplicita richiesta, la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura.

## 30. BONUS SOCIALE

**30.1.** Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.

**30.2.** Il Bonus sociale è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate a energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

**30.3.** Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il n° verde 800166654.

# Condizioni Generali per la fornitura di gas naturale della fornitura Servizio di tutela della Vulnerabilità (CGF)

## STANDARD DI QUALITÀ E INDENNIZZI

Nei casi indicati di seguito, il Cliente ha diritto a indennizzi automatici stabiliti dall'ARERA, qualora il fornitore non soddisfi il livello di qualità richiesto per il relativo adempimento.

### STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE

Indicatore	Standard specifico 2023	Percentuale di rispetto conseguita da Tate nel 2023
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari	100 %
Tempo massimo di rettifica di fatturazione	60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale	Richieste non pervenute
Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	Richieste non pervenute

In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, l'indennizzo base è pari a 25 euro. Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base.  
Se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

### STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE DELLA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA O DI GAS NATURALE

Indicatore	Standard generale 2023	Percentuale di rispetto conseguita da Tate nel 2023
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari	95 %	100 %